

U. AMBROSOLI, M. SIDERI, *Diritto all'oblio, dovere della memoria. L'etica nella società interconnessa*, Milano, Bompiani, 2017, 144 pp.

Il libro di Umberto Ambrosoli e Massimo Sideri *Diritto all'oblio. Dovere della memoria* edito da Bompiani, rappresenta probabilmente quella che potremo considerare una voce fuori dal coro poiché contrappone all'ormai riconosciuto diritto all'oblio un altro importante valore che è il dovere della memoria, dovere che assume un rilievo notevole proprio nell'attuale società interconnessa.

Viva è la preoccupazione degli autori del rischio di lasciarsi travolgere dal fiume della rete che pur mostrando grandi potenzialità nasconde rapide pericolose. Si può facilmente perdere il controllo della nostra memoria perché il fiume è la storia e non può essere affidato ad algoritmi, coscienze in streaming o scorciatoie normative.

Gli stessi autori sostengono che «presi come siamo dal *panta rei* internettiano rischiamo di non riconoscere i piccoli segnali di pericolo che già ci sono». I diritti recitano una parte importante del nostro rapporto con la storia, ma non meno determinante è l'attenzione che dobbiamo porre nei confronti dei doveri civili e sociali. Il dovere della memoria è appunto uno dei doveri di maggiore rilevanza e sappiamo bene che pur con continue contraddizioni ed ambiguità la Rete riesce nella sua funzione di tramandare la memoria. Rappresenta un archivio immenso dal valore incalcolabile.

In che rapporto si pone il dovere della memoria con il diritto all'oblio?

Sicuramente gli autori sono ben consapevoli della rilevanza di tale diritto che, come è noto, per quanto solo di recente abbia ottenuto una consacrazione normativa (regolamento n. 679 del 2016) è principalmente frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali<sup>1</sup> e delle Autorità Garanti europee ed è da intendersi quale diritto dell'individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico.

Il diritto all'oblio si colloca, quindi, nel quadro dei diritti della personalità come una particolare forma di garanzia connaturata al diritto alla riservatezza e si distingue dal diritto all'identità personale che può essere definito come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato

---

<sup>1</sup> In Italia assumono rilevanza alcune decisioni della Suprema Corte come Cass., 09.04.1998, n. 3679; Cass., 25.06.2004, n. 11864 e da ultimo Cass., 05.04.2012, n. 5525; Cass., 24.06.2016, n. 13161.

all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.

Il diritto all'oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa. Ma un ulteriore fondamento del diritto all'oblio va rinvenuto nell'art. 27, comma 3, Cost., secondo cui «Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato». È il principio della funzione rieducativa della pena. Questa, cioè, non deve avere soltanto la funzione di punire, ma anche (e soprattutto) quella di favorire il reinserimento sociale del condannato, la sua restituzione alla società civile. Ebbene, la pena non potrebbe assolvere alla funzione di restituire il condannato alla società civile se in quest'ultima rimanesse ben saldo il ricordo di quanto quel condannato ha fatto. Ricordo che sarebbe rafforzato proprio dalla riproposizione dello stesso fatto. E ciò dovrebbe valere tanto per i reati minori, quanto per quelli più efferati.

Ma con dei limiti, come giustamente sottolineato dagli autori. Vi sono fatti talmente gravi per i quali l'interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l'umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all'oblio sarebbe addirittura diseducativo. O ad altri gravi fatti che vengono riproposti proprio perché non vengano dimenticati. O anche a vicende che si può dire abbiano modificato il corso degli eventi diventando Storia, come l'attentato al Papa, il "caso Moro", i fatti più eclatanti di "Tangentopoli". Qui non si può parlare di diritto all'oblio perché i fatti non diventano mai "privati". Al contrario, sarebbe proprio la loro mancata riproposizione a porsi in contrasto con l'interesse pubblico, che qui prevale sempre sul diritto del singolo individuo a non essere più ricordato. Ma ad eccezione dei casi in cui l'interesse pubblico è destinato a non affievolirsi, il diritto all'oblio scatta sempre, a partire dal momento in cui cessa l'interesse pubblico intorno ad un fatto perché ormai acquisito. Per il protagonista in negativo della vicenda, quel fatto diventa "privato" ed acquista pienezza il suo diritto alla riservatezza.

Essendo il diritto all'oblio subordinato al perdurare della mancanza dell'interesse pubblico, può accadere che a distanza di tempo sorga un interesse pubblico alla riproposizione del fatto

medesimo. È il caso di chi, essendo stato condannato per stupro anni prima, commette un'altra violenza sessuale appena uscito dal carcere. Qui diventa legittima non soltanto la diffusione della notizia relativa all'ultima violenza, ma anche la rievocazione del vecchio delitto, poiché stimola nell'opinione pubblica l'inevitabile dibattito sulla funzione rieducativa del carcere, nonché sulle misure da adottare per contrastare un'autentica piaga sociale. Come è stata legittima la rievocazione, a distanza di trent'anni, del massacro del Circeo ai danni di Angelo Izzo, dopo che questi ne aveva replicato la ferocia smentendo così ogni ipotesi di ravvedimento.

Al diritto all'oblio, quindi, deve essere contrapposto il cd. "diritto alla storia". In effetti, proprio sulla scorta di quanto affermato in sede di giurisprudenza comunitaria il diritto ad essere "dimenticati", in tutto o in parte, va visto con particolare attenzione. Non sempre è giusto rimuovere dallo spazio pubblico un'informazione reale, veritiera e corretta, che quando è stata pubblicata era di sicuro interesse di cronaca e di sicuro interesse pubblico. E il tutto in nome dell'interesse del singolo. A tale interesse può contrapporsi un interesse maggiore di carattere pubblicistico. In realtà la nostra storia ormai ci viene raccontata su Internet, o comunque in digitale. Facendo passare, quindi, incondizionatamente questo principio che ciascuno di noi può riprendersi tutte le informazioni che lo riguardano pubblicate da terzi, fra quindici anni quando qualcuno (ammesso che Internet esista ancora) volesse ripercorrere la storia degli anni Duemila attraverso l'informazione online, probabilmente trarrebbe l'errata conclusione che la nostra è stata un'età felice vissuta da gente per bene. È ovvio, infatti, che potendo, ciascuno andrà a togliere quello che non gli piace, in modo da avere la migliore "reputation" on line possibile.

Nell'ottica poi del "dovere della memoria" affermato dagli autori «consultare una qualsiasi informazione in Rete può essere vista come un'emozionante caccia al tesoro: quella della conoscenza di un fatto noto attraverso il vissuto dei testimoni. Raccogliere e conservare quelle narrazioni è un esercizio del dovere della memoria attraverso la Rete».

Secondo gli autori al dovere della memoria, la nostra epoca on line contrappone però, sempre con più facilità ed anarchia e senza soffermarsi sulla potenziale corrosività un diritto all'oblio personale, di singoli pezzetti che per quanto infinitesimali sono preziosi perché solo l'insieme delle piccole storie compone la storia più alta e complessa.

Ma anche in Rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e i "nuovi" diritti della persona alla riservatezza, all'identità personale e non ultimo

all'oblio. Se Internet è uno degli strumenti che maggiormente consente l'esplicazione della personalità dell'individuo in condizioni di assoluta democrazia ed eguaglianza, al tempo stesso per le sue stesse potenzialità può essere utilizzato più di ogni altro mezzo, proprio per queste sue caratteristiche, per ledere in maniera dirompente e forse irrimediabile. Da un punto di vista giuridico, quindi, in Internet si ripropongono in maniera amplificata tutte le tematiche tradizionali sui fenomeni connessi alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero, non fosse altro che per quella velocità e quella atterritorialità che ne costituiscono i tratti caratteristici.

Va allora trovato, un punto di temperamento tra il diritto del singolo, classificato come diritto alla *privacy* o all'identità personale, il diritto della collettività che è diritto all'informazione in senso generico, nella misura in cui si tratta di informazione rilevante e, infine, il diritto alla storia in senso più specifico proprio per dare spazio a quello che gli autori definiscono nel loro libro il "diritto al non oblio".

MICHELE IASELLI